



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Gen. 294 del 16/08/2016

Nr.21 del 16/08/2016 Reg. Int./Sett. Tecnico

<b>OGGETTO:</b>	Prelievo, trasporto e smaltimento in centri autorizzati del percolato della discarica RSU post-mortem di C/da Mintinella.- Affidamento servizio.  <b>CIG: ZE61AC0096</b>
-----------------	--

### IL CAPO SETTORE TECNICO

#### Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
  - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- o l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

**Dato atto** che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**Visti:**

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

**Considerato**, in tema di **qualificazione della stazione appaltante**, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) che nel caso di specie non ricorrono in ogni caso gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, in quanto trattasi di procedura di acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

**Visto e richiamato il comma 510 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):** *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad **acquisti autonomi** esclusivamente a seguito di **apposita autorizzazione** specificamente motivata resa dall'**organo di vertice amministrativo** e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, **qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali**”;*

**Rilevato** al riguardo che gli enti locali non rientrano tra gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, *le convenzioni Consip* (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'art. 25 della legge 448/1999, e ciò in forza del disposto di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale – per le “restanti amministrazioni” (*leggasi* diverse dalle amministrazioni statali) – consente il ricorso alle convenzioni *de quibus*, ovvero **l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, derivandone pertanto in capo ai Comuni e agli altri enti locali la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le predette convenzioni**, fermo restando - nel caso in cui non se ne avvalgano – l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

**Osservato** tuttavia che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip nei seguenti casi:

- in applicazione dell'**articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014**, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire **beni e servizi informatici** esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'**articolo 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012**, convertito in legge n. 135/2012, per le **categorie merceologiche** di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

**Dato atto** che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopra richiamate;

**Rilevato che:**

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”*;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“(omissis). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]*”;
- i riferimenti alle norme del D.P.R. n. 207/2010 sono da considerarsi attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione, risultando tuttavia in ogni caso permanere l'**obbligo di avvalersi del MePa**, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio, a condizione che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

**Atteso** che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

**Rilevato**, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (**Me.Pa**) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

**Atteso** che l'**art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000** prevede l'adozione di apposita **determinazione a contrattare**, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

**Osservato** che in applicazione dell'**articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016** per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante **affidamento diretto**, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

**Ritenuto che**, in considerazione dell'esigenza di procedere con la massima urgenza all'espletamento del servizio *de quo e* tenuto conto della impellente necessità di scongiurare il rischio di eventuale danno ambientale con conseguenti ricadute per la salute pubblica, si è proceduto all'affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di due operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dal momento che l'indagine svolta accedendo agli strumenti telematici di negoziazione dimostra che non esistono operatori economici qualificati che svolgano la prestazione che qui si intende acquisire, né vi sono convenzioni di centrali di committenza, né appare opportuno utilizzare le procedure ordinarie, oggettivamente eccessive sul piano degli oneri amministrativi anche per gli operatori economici, considerando che l'**articolo 36, comma 2, lett. a)** consente la possibilità di procedere mediante **affidamento diretto** al ricorrere dei relativi presupposti e fermo restando il limite dell'importo ivi richiamato;

**Ritenuto**, in merito al **criterio di gara**, di avvalersi del **criterio del minor prezzo**, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'**articolo 95, comma 4**, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

**Preso atto:**

- dell'esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nell'espletamento del prelievo, trasporto e smaltimento in centri autorizzati del percolato della discarica RSU post mortem di C/da Mintinella al fine di scongiurare il rischio di eventuale danno ambientale con conseguenti ricadute per la salute pubblica
  - la spesa complessiva stimata è di circa 3.000 euro oltre IVA 22%

**Ritenuto** di procedere in via autonoma consultando direttamente le DITTE: 1) La Suprema Ambiente 2) Celauro Service s.r.l. che hanno già fornito i preventivi per l'espletamento del servizio suddetto dimostrando affidabilità in termini di qualità e garanzia del servizio;

**Ritenuto** che l'offerta presentata dalla ditta Celauro Service recante il **minor prezzo**, sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghi prodotti e sia soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;

**Dato atto che:**

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (**DURC online**);
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

**Vista** la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 22 dicembre 2015, n. 163, che esenta dalla contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi di cui all'art. 1, co. 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i contratti pubblici il cui valore sia **inferiore a € 40.000**

Rilevato che in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016, il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del **codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG)** e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, ferma restando l'esenzione dal contributo in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

**Atteso** che, in data 25/07/2016 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il **CIG** il cui numero attribuito è **CIG: ZE61AC0096**

**Visto** l'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**Visto** il bilancio di previsione pluriennale 2015-2018 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016 - 2018;

**Accertata** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

**Visti** altresì:

- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;
- il D.lgs. n. 50/2016;

## **DETERMINA**

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:

- l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in centri autorizzati del percolato della discarica RSU post mortem di C/da Mintinella al fine di scongiurare il rischio di eventuale danno ambientale con conseguenti ricadute per la salute pubblica
- l'acquisizione del servizio *de quo* è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi degli

artt. 4 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni richiamate in premessa, consultando direttamente le Ditte: 1) La Suprema Ambiente 2) Celauro Service s.r.l. i cui preventivi sono stati acquisiti agli atti rispettivamente in data 12/07/2016 prot. 9777 e in data 11/07/2016 prot.9735 e 10104 del 18/07/2016;

- l'offerta presentata dalla ditta Celauro Service s.r.l. recante il **minor prezzo**, sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghi prodotti e sia soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;
- 2. Di affidare pertanto direttamente alla Ditta Celauro Service s.r.l. lo svolgimento del servizio *de quo* per l'importo complessivo di euro per un importo complessivo di €. 2.714.50 IVA 22% inclusa;

**3. IMPEGNARE per la clausola sopracitata** la somma di Euro 2.714.50 necessaria per effettuare il relativo pagamento;

**4. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 2.714,50 all'intervento n. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ del corrente esercizio;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare altresì atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);
- all'intervento in questione è stato attribuito il seguente **Codice CIG CIG: ZE61AC0096**
- alla presente determinazione viene allegato il preventivo richiesto alla DITTA Celauro Service s.r.l. con lettera invito del 27/06/2016 prot. 9046
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

**7. Di dare atto**, infine, che:

- ai sensi dell'**articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016** tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del comune di Naro con l'applicazione delle **disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (artt. 37 e 23);

-il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo **32, comma 10** del d.lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di acquisto effettuato ai sensi dell'art. **36, co. 2, lett. a)**;

Narolì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
(Gueli Alletti Geom. Angelo)

Il Capo Settore Tecnico  
(Terranova Geom. Calogero)